

Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007
— Parlamento/Eistrup

(Causa T-223/06 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione di un'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica — Ricorso sottoscritto dall'avvocato mediante timbro — Irricevibilità del ricorso»

(2007/C 155/47)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. von Herten e L. Knudsen, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ole Eistrup (Knebel, Danimarca) (Rappresentanti: avv.ti S. Hjelmborg e M. Honoré)

Oggetto

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 13 luglio 2006, causa F-102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. II-0000), volto all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 13 luglio 2006, causa F-102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. II-0000), è annullata.
- 2) Il ricorso presentato dal sig. Eistrup dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05 è irricevibile.
- 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado che l'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14.10.2006.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
21 maggio 2007 — Kronberger/Parlamento

(Procedimento T-18/07 R)

«Procedimento sommario — Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo — Domanda di provvedimenti provvisori — Inammissibilità»

(2007/C 155/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Hans Kronberger (Vienna, Austria) (rappresentante: W. Weh, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da una parte, la dichiarazione provvisoria d'invalidità dell'attribuzione di un seggio del Parlamento europeo al suo attuale titolare e, dall'altra, l'attribuzione provvisoria del medesimo seggio al richiedente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT)

(Causa T-118/07)

(2007/C 155/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti I. de Carvalho Simões e J. Conceição Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: RENTRAK Corp

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 7 febbraio 2007 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, R. 1040/2005-1 (decisione impugnata: decisione della Divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 giugno 2005, n. 2254),
- di conseguenza, ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1758382 in relazione a tutti i servizi elencati;
- condannare l'interveniente alle spese.